



COMUNE DI MONTE MARENZO

PROVINCIA DI LECCO

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

NR. 96 DEL 13-12-2017

OGGETTO: APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER LA CREAZIONE DI UN ELENCO APERTO DI AVVOCATI CUI AFFIDARE INCARICHI LEGALI PER I COMUNI DI MONTE MARENZO E CARENNO

L'anno duemiladiciassette addì tredici del mese di Dicembre, alle ore 08:30, nella UFFICIO DEL SINDACO, si è riunita la Giunta Comunale,

Cognome e Nome		Presenti	Assenti
COLOMBO PAOLA	SINDACO	X	
MILANI ROBERTO	ASSESSORE	X	
MILANI SAULO	ASSESSORE	X	
Presenti - Assenti		3	0

Partecipa alla seduta il EMANUELA SEGHIZZI, Segretario Comunale.

Il sig. PAOLA COLOMBO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Quindi, invita la Giunta a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Proposta n° 2 del 10-01-2018

Oggetto: APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER LA CREAZIONE DI UN ELENCO APERTO DI AVVOCATI CUI AFFIDARE INCARICHI LEGALI PER I COMUNI DI MONTE MARENZO E CARENNO

Presentata dal Servizio: UFFICIO SEGRETERIA

Allegati: 1

OGGETTO: Approvazione linee guida per la creazione di un elenco aperto di avvocati cui affidare incarichi legali per i comuni di Monte Marengo e Carengo

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione C.C. n. 4 del 07.03.2015 con cui si approvava la convenzione tra i comuni di Monte Marengo e Carengo per la gestione associata delle funzione organizzazione generale dell'amministrazione e controllo;

Rilevato che risulta necessario in entrambi i comuni creare un elenco aperto cui affidare incarichi legali di natura giudiziale ed extra giudiziale;

Visto che il comune di Monte Marengo è il capofila della predetta convenzione di gestione associata e che pertanto predisporrà un unico elenco cui attingeranno entrambi i comuni della gestione associata;

Vista la deliberazione G.C. n. 105 del 12.12.2017 del Comune di Carengo;

Visto l'art 17 del D.lgs 50/2016 che dispone:

Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi:

c) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione;

d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;

Rilevato quindi che per i servizi esclusioni dall'applicabilità del codice è necessario comunque garantire i principi di concorrenza parità di accesso e trasparenza alle eventuali offerte di prestazioni di servizio;

Ritenuto pertanto di approvare le allegate linee guida per la creazione di un elenco aperto di avvocati cui attingere da parte dei comuni di Monte Marengo e Carengo in gestione associazione per i servizi di consulenza e assistenza legale;

Visti i pareri

Con voti unanimi legalmente espressi nei modi e nelle forme di legge:

DELIBERA

1) Di approvare le allegate linee guida per la creazione di un elenco di avvocati per la gestione associata dei comuni di Monte Marengo e Carengo, dando atto che la Responsabile del Settore affari generali redigerà un avviso che sarà pubblicato sui siti dei comuni di Monte Marengo e Carengo e che l'albo sarà unico per entrambi i comuni

2) Di dare mandato alla Responsabile del Settore affari generali per la predisposizione di un avviso da pubblicare sui siti internet dei due comuni;

3) Di dare mandato alla Responsabile del Settore affari generali per la tenuta e per

l'aggiornamento dell'elenco così come disciplinato dalle allegate linee guida.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
PAOLA COLOMBO

Il Segretario
EMANUELA SEGHIZZI

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario
EMANUELA SEGHIZZI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI MONTE MARENZO

Provincia di Lecco

**PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE:
APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER LA CREAZIONE DI UN ELENCO APERTO DI AVVOCATI CUI
AFFIDARE INCARICHI LEGALI PER I COMUNI DI MONTE MARENZO E CARENNO**

Il sottoscritto, responsabile del UFFICIO SEGRETERIA, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Monte Marenzo, Li 13-12-2017

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
PELLEGATTA MARIA DANIELA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 2 del 10-01-2018

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate



COMUNE DI MONTE MARENZO

Provincia di Lecco

**PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE:
APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER LA CREAZIONE DI UN ELENCO APERTO DI AVVOCATI CUI
AFFIDARE INCARICHI LEGALI PER I COMUNI DI MONTE MARENZO E CARENNO**

Il sottoscritto Responsabile del UFFICIO RAGIONERIA formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

Monte Marenzo, Lì 13-12-2017

PER IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
ALIVERTI DARIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 2 del 13-12-2017

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate

COMUNE DI MONTE MARENZO
PROVINCIA DI LECCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto di Deliberazione di Giunta Comunale N° 96 del 13-12-2017, avente ad oggetto APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER LA CREAZIONE DI UN ELENCO APERTO DI AVVOCATI CUI AFFIDARE INCARICHI LEGALI PER I COMUNI DI MONTE MARENZO E CARENNO, pubblicata all'albo pretorio di questo ente dal 12-01-2018 al 27-01-2018 dell'art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.

Lì, 12-01-2018

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
PELLEGATTA MARIA DANIELA

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate



COMUNE DI MONTE MARENZO



COMUNE DI CARENNO

**LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DI ELENCO APERTO DI
LEGALI DI FIDUCIA E PER IL CONFERIMENTO DEI RELATIVI
INCARICHI
PER I COMUNI DI MONTE MARENZO E CARENNO**

Gestione dell'elenco aperto dei legali di fiducia e conferimento dei relativi incarichi

Art. 1

Premessa

Il presente documento disciplina il conferimento degli incarichi legali per l'espletamento di attività di assistenza legale, compresa rappresentanza e difesa in giudizio in singole cause pendenti davanti al giudice ordinario e amministrativo, ogni altra attività diretta allo studio e alla soluzione di problemi di particolare complessità non riconducibili alle normali attività degli uffici comunali, nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità ed efficienza cui deve ispirarsi l'azione amministrativa nonché dei principi di cui al D.lgs n.50 del 18.04.2016;

Resta ferma la piena applicazione del D.lgs n. 50 del 18.04.2016 con riferimento alle attività di consulenza legale e affidamento di appalti di servizi legali di cui all'allegato IX del decreto citato.

La Giunta Comunale delibera di costituirsi/resistere in giudizio e la proposizione di cause e ricorsi su proposta del Responsabile del servizio competente.

Il Sindaco, quale legale rappresentante dell'ente, conferisce il patrocinio legale attraverso la procura alle liti al legale individuato tra gli iscritti all'albo osservando i principi di cui all'art. 4 D.lgs 50/16 avendo riguardo a:

- Esperienze risultanti dal curriculum vitae in relazione all'oggetto dell'incarico da conferire;
- Casi di consequenzialità-complementarietà con altri incarichi recanti il medesimo oggetto;
- Puntualità e diligenza in pregressi incarichi/esito positivo degli stessi;
- Principio di rotazione;

Il Comune, in via eccezionale e motivata, può conferire incarichi legali a professionisti non inclusi nell'elenco in casi di particolare complessità e rilevanza che richiedano un'altissima specializzazione e la necessità di valersi di professionisti di chiara fama e cultori della materia.

Il servizio è affidato con atto del Responsabile dell'area interessata.

Il responsabile dell'Area interessata alla problematica, a tal fine, relaziona in modo circostanziato sulla questione fornendo l'eventuale documentazione utile per valutare la soluzione della stessa, in primis in fase stragiudiziale, ove ne ricorrano i presupposti e in ultimo in sede giudiziale.

Art. 2

Requisiti per l'iscrizione nell'elenco

Per l'affidamento di incarichi professionali esterni relativi alla rappresentanza e difesa degli interessi e diritti dei Comuni di Monte Marengo e Careno è istituito apposito Elenco aperto dei professionisti e di studi associati professionali. L'elenco aperto sarà tenuto e aggiornato dal Servizio Affari generali del Comune di Monte Marengo, quale capofila della convenzione di gestione associata.

Ogni comune procederà all'individuazione del professionista attingendo dal presente elenco, quando se ne ravvisi la necessità, successivamente il comune interessato affiderà l'incarico provvederà in via autonoma al pagamento delle competenze del professionista.

I professionisti interessati, predispongono apposita richiesta di inserimento nell'Elenco unico per entrambi i comuni, da effettuarsi a mezzo pec all'indirizzo: comune.montemarengo@pec.regione.lombardia.it o tramite raccomandata A/R da inviare al comune di Monte Marengo – Piazza Municipale n. 5 – 23804 MONTE MARENZO - indicando la materia di specializzazione ed allegando un dettagliato curriculum professionale.

L'albo si articolerà in cinque sezioni:

- 1) Amministrativa
- 2) Civile
- 3) Penale

- 4) Lavoro
- 5) Tributario

Il legale potrà indicare in quale delle cinque sezioni essere inserito potendo comunque optare per l'iscrizione in massimo 2 sezioni.

I requisiti per l'iscrizione nell'Elenco aperto sono i seguenti:

- a) Essere iscritti ad un Ordine degli Avvocati;
- b) Non trovarsi in stato di incompatibilità con la Pubblica Amministrazione procedente (vedasi art. 5 delle presenti linee guida) né di avere cause ostative a contrarre con la P.A.
- c) Non essere destinatari di una sentenza di condanna passata in giudicato o di sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 c.p.p per qualsiasi fattispecie di reato che incida sulla moralità professionale;
- d) Essere in regola con gli obblighi derivanti dal pagamento di contributi previdenziali e assistenziali;
- e) Di non essersi resi colpevoli di false dichiarazioni
- f) Di non trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui alla legge 31.05.1965 n.575 e s.m.i.
- g) Essere in possesso dei requisiti di ordine morale e professionale ex art. 80 D.lgs 50/2016;

Il Responsabile del Servizio Affari generali del Comune di Monte Marengo provvede all'aggiornamento dell'Albo semestralmente e comunque ogniqualvolta vi sia la necessità da parte di uno dei comuni di affidare un incarico legale.

I soggetti che intendono rinnovare l'iscrizione devono inviare, entro il termine di scadenza della stessa (24 mesi dall'iscrizione nell'elenco), semplice richiesta di mantenimento nell'elenco corredata da espressa dichiarazione, a pena di esclusione, che permangono i requisiti e le condizioni di cui alla precedente domanda.

ART.3

Motivi di sospensione e di cancellazione dall'Elenco

Sospensione dall'Elenco

Ove il soggetto si renda responsabile di una inadempienza contrattuale, il Comune Monte Marengo in via autonoma o previa segnalazione del comune di Carenno, potrà, a proprio insindacabile giudizio, sospendere l'iscrizione all'Elenco. Della sospensione viene data comunicazione al soggetto interessato con l'indicazione del motivo.

Cancellazione dall'elenco

La cancellazione dall'Elenco dei soggetti iscritti ha luogo nel caso di:

- a) Accertata grave inadempienza;
- b) Perdita dei requisiti di iscrizione;
- c) Sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell'art. 5 del presente disciplinare;
- d) Rifiuto per due volte, in assenza di giustificato motivo, nell'arco del periodo di iscrizione, dell'incarico a seguito dell'affidamento;
- e) Mancato rinnovo alla scadenza;

Nei casi di cui alle lettere a), b) c) d) la cancellazione viene comunicata all'interessato a mezzo pec comunale del responsabile di servizio;

Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente disciplinare con particolare riferimento alle cause di esclusione e ai requisiti di capacità nell'ambito dei rispettivi settori di appartenenza, si applicano le norme di cui al D.lgs 50/2016;

ART.4

Criteri di scelta del legale

In relazione alla materia della controversia, gli incarichi sono conferiti dal Responsabile dell'Area interessata, tenendo conto della specializzazione e del curriculum trasmesso dai professionisti iscritti nell'elenco di cui all'articolo precedente, nonché dell'attività prestata in favore di pubbliche amministrazioni nello svolgimento di incarichi analoghi. I professionisti inseriti nell'Elenco saranno suddivisi in appositi sotto-elenchi per patrocinare cause dinanzi al 1) Giudice di Pace; 2) Tribunale o Corte d'Appello- TAR- Tribunale delle Acque 3) Consiglio di Stato, Corte di Cassazione, Tribunale superiore delle Acque in base alla scelta effettuata e all'abilitazione posseduta.

La scelta del professionista cui conferire l'incarico legale sarà effettuata in base ai seguenti criteri:

- Esperienze e specializzazioni risultanti dal curriculum vitae;
- Casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
- Principio di rotazione tra gli avvocati iscritti nell'elenco;

Il professionista incaricato può declinare l'incarico solo per obiettive e motivate ragioni in assenza delle quali è in facoltà del Comune interessato escluderlo dal predetto elenco.

Ove il giudizio venga promosso innanzi ad una giurisdizione superiore a seguito di una sentenza favorevole per il Comune interessato, l'incarico può essere affidato allo stesso professionista che ha curato i gradi precedenti a meno che egli stesso sia sprovvisto dei necessari requisiti per il patrocinio presso le giurisdizioni superiori.

In presenza delle controversie riguardanti questioni giuridiche di particolare complessità è fatta salva la assoluta discrezionalità dell'Amministrazione di affidare incarichi a professionisti diversi con particolari competenze, selezionati anche al di fuori dall'elenco.

ART. 5

Situazioni di incompatibilità o di contrasto con gli interessi dell'ente

L'iscrizione nell'Elenco è riservata esclusivamente agli avvocati iscritti all'Albo del Consiglio dell'Ordine.

Costituisce elemento di incompatibilità essere parte, patrocinare o curare interessi in cause o contenziosi nei confronti dei quali l'Amministrazione sta resistendo o promuovendo una lite.

Ove il professionista versi in situazioni di incompatibilità o contrastanti con il presente disciplinare l'Ente procederà alla revoca dell'incarico. La situazione di incompatibilità deve riguardare il procedimento affidato oppure il patrocinio di interessi afferenti alla parte in causa con la pubblica amministrazione locale.

ART. 6

Prestazione Professionale

Il legale si impegna ad aggiornare costantemente il Responsabile del servizio del comune che conferisce l'incarico, circa l'attività defensionale di volta in volta espletata e lo stato della lite.

Nell'espletamento dell'incarico il legale incaricato è tenuto al segreto d'ufficio in relazione a fatti, informazioni ed altre notizie appresi nello svolgimento dello stesso.

La violazione dei propri doveri da parte del legale, oltre a giustificare la risoluzione anticipata del rapporto, è fonte di responsabilità penale, civile e contabile secondo le disposizioni vigenti in materia.

I professionisti incaricati della difesa, oltre a svolgere tutte le attività connesse alla rappresentanza ed assistenza in giudizio dei comuni di Monte Marengo e Carengo, nel rispetto dei vincoli del mandato *ad litem*, devono garantire le seguenti specifiche attività ritenute essenziali per la tutela degli interessi dell'Ente:

- a) Il professionista deve partecipare a tutte le udienze e in caso di giudizi aventi lo stesso oggetto/soggetto qualora risulti economicamente più conveniente, chiedere la riunione dei procedimenti;

- b) Il professionista può essere sostituito in udienza solo da colleghi appartenenti allo stesso studio legale e/o associati, con l'obbligo in tal caso, di dare comunicazione delle generalità del medesimo;
- c) Il professionista è tenuto ad informare tempestivamente il Comune in ordine ad ogni circostanza rilevante relativa all'espletamento dell'incarico professionale;
- d) Il professionista deve, al momento del conferimento dell'incarico, dichiarare l'assenza di situazioni di incompatibilità rispetto all'incarico ricevuto;
- e) Il professionista deve, anche successivamente al conferimento dell'incarico, dichiarare eventuali situazioni di incompatibilità sopravvenuta;
- f) Il professionista deve costituirsi in giudizio nel rispetto dei termini processuali e comunque per tutta la durata del giudizio nel rispetto dei termini che scadenano le attività processuali stesse;
- g) In caso di sentenza sfavorevole per uno dei due comuni interessati, il professionista deve darne immediata comunicazione, unitamente ad una relazione che indichi la sussistenza o meno di validi motivi di impugnazione nonché sull'economicità dell'eventuale ulteriore grado di giudizio;

La manifesta negligenza, gli errori evidenti e i ritardi nonché i comportamenti in contrasto con le norme del presente disciplinare e con quelle che regolano l'attività forense fanno luogo alla revoca dell'incarico legale.

Art. 7

Corrispettivi per gli incarichi legali

Gli incarichi saranno affidati con una riduzione fino al 10% delle tariffe approvate con DM 55/2014 e successivi adeguamenti, in relazione alla complessità della causa.

All'atto del conferimento dell'incarico l'Amministrazione interessata potrà liquidare un acconto in misura non superiore al 15% del compenso complessivo che dovrà essere verosimilmente liquidato al termine del giudizio in base al valore della causa.

Ai fini della liquidazione del saldo del compenso, il legale incaricato dovrà, dopo aver trasmesso la sentenza o decisione pronunciata dall'Autorità Giudiziaria, rilasciare apposita parcella delle spese, diritti ed onorari di causa nella quale dovrà dare conto in modo analitico dell'intera attività processuale posta in essere nell'espletamento dell'incarico legale;

Alla liquidazione del compenso e dell'eventuale acconto si provvederà in ogni caso solo previa emissione da parte del legale incaricato di apposita fattura.

Art. 8

Mediazione ai sensi del decreto legislativo n. 28 del 04/03/2010 e successive modifiche e integrazioni

Il decreto legislativo n. 28 del 04.03.2010 attuativo della riforma del processo civile di cui alla legge 18 giugno 2009 n. 69 disciplina il nuovo istituto della mediazione civile e commerciale. Essa può essere facoltativa, obbligatoria e giudiziale.

Ove ne ricorrano i presupposti di legge, la gestione associata ricorrerà al suddetto istituto e il professionista sarà scelto attingendo dal presente elenco.

Art. 9

Transazione delle controversie

Il Responsabile del servizio interessato, per le cause pendenti su parere scritto del legale incaricato, valuterà la definizione delle stesse in via transattiva; per le controversie stragiudiziali sarà il servizio stesso a procedere all'esame dei presupposti di fatto e di diritto, dell'*an debeatur* e del *quantum*

debeatur al fine di verificare la convenienza per l'Ente di definire le controversie con transazione, onde evitare un aggravio di spese a carico dell'Ente.

Art. 10

Esecuzione delle sentenze

Per tutti i giudizi che si concludono con una sentenza di condanna si valuterà l'opportunità di una eventuale impugnativa o definizione transattiva di cui all'art. 9 ove ne ricorrano i presupposti. Per le esecuzioni delle sentenze e decisioni giurisdizionali si procederà ai sensi dell'art. 194 del D.lgs 267/000 al riconoscimento del debito fuori bilancio durante l'esercizio finanziario, al fine di evitare procedimenti esecutivi in danno del Comune con ulteriore aggravio di spese.

Art. 11

Riservatezza e trattamento dei dati personali

I professionisti, nell'espletamento del mandato loro affidato, si impegnano a rispettare gli obblighi di riservatezza e il segreto professionale previsti dalla legge e dal Codice di Deontologia forense e a trattare i dati nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs 196/03 e s.m.i. nonché dal 'Codice di Deontologia e di buona condotta per i trattamento dei dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria" approvato con Delibera del Garante per la protezione dei dati personali n. 60 del 6 novembre 2008 (GU 24 novembre 2008 n. 275).

I professionisti, nei limiti dell'incarico professionale ricevuto e per le finalità strettamente connesse e/o strumentali al mandato ricevuto, si impegnano altresì a trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza, in conformità a quanto disposto dall'art. 11 del D.lgs 196/03 e s.m.i.